

Decreto interministeriale del 30 dicembre 1997 - Min. Finanze

Modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale 12 maggio 1992, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Percentuali di compensazione.

Articolo 2

Effetti.

Articolo 3

Vigenza.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**,
concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992 che ha modificato le percentuali
di compensazione fissate dal decreto ministeriale 19 gennaio 1989;

Visto il **decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669**, convertito, con
modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1997, n. 30**, che all'articolo 2, comma
6, ha modificato le aliquote di compensazione stabilite per alcuni gruppi di
prodotti dal decreto ministeriale 12 maggio 1992;

Visto il **decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313**, che all'articolo 11,
quarto comma, ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, siano rideterminate le
percentuali di compensazione per le cessioni di alcuni prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto
n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio
1992;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Percentuali di compensazione.

In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998

1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni
sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a
fianco di ciascuno indicate:

a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi
della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04);
volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili,
freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici,
piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06)
..... 7,50%;

b) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo (v.d. 01.02) 7%;

c) vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di
quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti piu' del 22%
in volume di alcole (v.d. ex 22.05)12,5%.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Effetti.

In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1998.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Vigenza.

In vigore dal 31 dicembre 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1998

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
